

COMUNE DI CALVATONE

Provincia di Cremona

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO **SCOLASTICO** **(delibera CC 27/2007)**

ART. 1 - OGGETTO.

Il presente regolamento ha per oggetto il servizio di trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo, nonché degli iscritti alla scuola materna statale residenti e/o frequentanti Istituti scolastici nei plessi scolastici ubicati nel Comune di Piadena e Calvatone nel tragitto fermata-scuola e viceversa, nonché gli eventuali spostamenti per l'accesso a strutture diverse quali palestre e visite didattiche.

Trattasi di servizio rivolto a facilitare l'accesso alla scuola da organizzarsi da parte dell'amministrazione con l'obiettivo di renderne massima l'efficacia, in condizioni di sicurezza, compatibilmente con le somme stanziare per il suo soddisfacimento.

ART. 2 - GLI ISTITUTI SCOLASTICI.

Attualmente le scuole da servire con il servizio di trasporto sono:

- scuola dell'infanzia – Calvatone per i non residenti
- scuola primaria di primo grado EUROPA - Calvatone per i non residenti
- scuola primaria di secondo grado – SACCHI di Piadena per i residenti

Tale situazione potrà mutare, in prospettiva della riorganizzazione futura dei cicli scolastici.

ART. 3 - GLI UTENTI.

Possono fare richiesta del servizio di trasporto scolastico tutti gli alunni iscritti alle scuole ubicate nel Comune di Calvatone e non residenti nel Comune, nonché tutti gli alunni residenti nel Comune iscritti alla scuola primaria di secondo grado di Piadena.

Per gli alunni non residenti il servizio è autorizzato solo dopo la stipula di convenzione tra il Comune di Calvatone e il Comune di residenza.

Sono esclusi dal servizio coloro che non accettano il presente regolamento e le scelte operative conformi alla normativa in esso previste.

L'amministrazione può prevedere uno o più punti di fermata collettivi oltre che lungo il tragitto anche all'interno dei nuclei abitati.

All'atto dell'iscrizione al servizio i genitori dichiareranno la piena conoscenza del presente regolamento, dopo aver ritirato copia del medesimo, dichiarando inoltre di accettare incondizionatamente tutte le variazioni che l'Amministrazione ritenesse opportuno apportare al regolamento.

ART. 4 - PERIODO DEL TRASPORTO - SCIOPERO, ASSEMBLEE -VARIAZIONI GENERALIZZATE INIZIO, TERMINE LEZIONI.

Il servizio di trasporto viene espletato per l'intero arco dell'anno scolastico secondo il calendario stabilito dalle competenti autorità. Il servizio viene sospeso durante le normali chiusure per festività, nonché in caso di elezioni nel plesso scolastico.

In ipotesi di sciopero da parte dei docenti o di assemblee nell'ambito della scuola, il servizio sarà attivo tenendo conto delle necessità organizzative.

Ogni inizio posticipato o dismissione anticipata delle lezioni generalizzato a tutta la scolarità ed il conseguente arrivo o rientro anticipato degli alunni, dovranno essere comunicati per tempo dalla scuola alle famiglie degli alunni, dopo aver ottenuto dal servizio scuola del comune la necessaria autorizzazione.

ART. 5 - USCITE DIDATTICHE

Rientrano nel servizio di trasporto scolastico le uscite didattiche "preventivate" e finanziate dall'amministrazione comunale.

La richiesta di disponibilità degli automezzi va inoltrata con adeguato preavviso, di norma di 15 giorni, al Comune, indicando destinazione, distanza chilometrica, orari di partenza e di rientro, classi e nominativi degli alunni trasportati nonché motivazione dell'uscita.

Non sono ammesse richieste di uscite didattiche che prevedano orari di partenza prima delle ore di inizio delle lezioni e rientri dopo le ore di cessazione delle stesse, nell'ambito delle lezioni del mattino. Sarà cura delle Autorità Scolastiche adottare un calendario delle uscite didattiche tale da evitare sovrapposizioni fra i diversi plessi dello stesso ordine di scuola e fra i diversi istituti, nell'ambito della disponibilità degli automezzi comunicata dall'Amministrazione Comunale.

ART. 6 - AUTOMEZZI UTILIZZATI

Il trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo deve essere effettuato con i mezzi di trasporto conformi ed idonei a quanto stabilito dalla legge.

ART. 7 - CONDUCENTI.

I conducenti degli autobus o scuolabus devono essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge

ART. 8 - COMPORTAMENTO DEI CONDUCENTI

Il personale conducente deve osservare un comportamento ispirato alla massima professionalità ed, in particolare, è tenuto al rispetto degli orari di prelievo stabiliti; gli è vietato procedere a variazione di percorsi o itinerari, se non previamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale ed esprimere giudizi agli utenti sull'organizzazione del trasporto.

ART. 9 - PRESENZA DI ACCOMPAGNATORE.

E' prevista la presenza di un accompagnatore sullo scuolabus per il trasporto di alunni delle sole scuole dell'infanzia, con funzioni di controllo per il mantenimento della disciplina e delle condizioni di sicurezza per i trasportati sul mezzo.

ART. 10 - PIANO DEL TRASPORTO SCOLASTICO

I tragitti e i punti di fermata e gli orari vengono definiti sulla base del complesso dei tempi da rispettare e alle esigenze degli orari di svolgimento delle lezioni nonché dalle disponibilità di bilancio per lo svolgimento del servizio.

L'amministrazione comunale è l'unico organo decisionale in ordine a variazioni dei tragitti e degli orari che possono essere modificati solo a seguito di particolari e riscontrate esigenze organizzative del servizio.

ART. 11 - SICUREZZA AI PUNTI DI FERMATA E CONSEGNA DEGLI ALUNNI

Lo scuolabus si ferma sulla destra della carreggiata stradale, nel punto individuato dall'amministrazione comunale al fine di facilitare al di fuori della carreggiata lo stazionamento degli alunni la salita e la discesa.

Durante il tragitto abitazione - punto di fermata dell'alunno e viceversa, e durante lo stazionamento dello stesso alla fermata, data l'impossibilità da parte del comune di mettere a disposizione personale di vigilanza si richiede a coloro che esercitano la potestà di mettere in atto le misure opportune per salvaguardare l'incolumità del minore, anche da situazioni di potenziale pericolo. L'alunno verrà comunque fatto salire e fatto scendere anche in assenza di coloro che ne esercitano la potestà.

Lo scuolabus si ferma il tempo strettamente necessario per la salita degli alunni e per la loro discesa. Lo scuolabus riparte rispettivamente dopo che gli alunni si siano seduti e, se discesi, dopo che gli alunni si siano allontanati dal mezzo e che si siano chiuse le porte.

Si formulano per i genitori e gli alunni le seguenti norme comportamentali. Si richiede ai genitori e a chi esercita la potestà che si attivino per:

- individuare il percorso casa punto di raccolta più sicuro;
- ridurre al minimo i tempi di attesa alla fermata degli alunni per il tragitto verso la scuola ;
- far stazionare gli alunni al di fuori della carreggiata in attesa dello scuolabus e far sì che gli stessi abbiano a muoversi per la salita solo dopo che il mezzo sia fermo e le portiere siano aperte;
- far stazionare gli alunni, all'atto della discesa, ove possibile, fuori dalla carreggiata, a destra del mezzo fino a che il mezzo non sia ripartito così da avere piena visibilità per un lungo tratto della carreggiata prima di immettersi sulla stessa. In particolare far sì che l'alunno si astenga dall'attraversare la strada sia davanti che dietro il mezzo prima che lo stesso si sia allontanato e che si sia ripristinata la visibilità necessaria per farlo in condizioni di sicurezza.
- far rispettare gli orari di partenza delle corse e dare notizia di eventuali modifiche nell'utilizzo giornaliero del servizio.

ART. 12 - ACCESSO AGLI EDIFICI SCOLASTICI

Per l'accesso alla scuola la direzione scolastica dovrà organizzare, ove non sia possibile fermare lo scuolabus sullo stesso lato della carreggiata ove si trova la scuola, un servizio di vigilanza specifico.

ART. 13 - COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI DEL TRASPORTO

Gli alunni che utilizzano il servizio devono:

- rispettare le prescrizioni di stazionamento nel punto di raccolta al momento della salita ed in particolare quelle inerenti allo stazionamento in attesa al di fuori della carreggiata, al momento della salita, fino a che il mezzo sia fermo e si siano aperte le portiere e dello stazionamento alla destra del mezzo ed al di fuori della carreggiata fino a che il mezzo sia distante dal punto di discesa cosicché si sia ripristinata la piena visibilità della carreggiata;
- prendere immediatamente posto nel proprio sedile cosicché l'autista possa riprendere il suo tragitto;
- astenersi da schiamazzi, spinte, litigi, scontri, ingiurie, comportamenti irrispettosi nei confronti dell'autista, dei propri compagni e dell'eventuale personale di vigilanza e da qualsiasi comportamento che possa disturbare l'autista o danneggiare gli altri trasportati (fumo, apertura non autorizzata dei finestrini, trasporti di materiali pericolosi per natura o per modo di detenzione improprio ecc.);
- astenersi dal gridare o richiamare od offendere persone ed animali esterni al veicolo ;
- evitare qualsiasi danneggiamento alle cose di altri ed all'automezzo che li trasporta;
- evitare di gettare oggetti dai finestrini.

ART. 14 - SANZIONI NEI CONFRONTI DEGLI ALUNNI

L'amministrazione valuterà le informazioni inerenti violazioni dell'articolo precedente pervenute dal personale di vigilanza, dal conducente, dai genitori degli alunni, dagli alunni medesimi.

Le sanzioni applicabili alle violazioni di cui sopra sono:

- il richiamo verbale: per lievi infrazioni ;

- la sospensione per una giornata dal servizio ;
- la sospensione per un periodo superiore ad una giornata;
- la destituzione dal servizio;

Le sanzioni di cui sopra vengono applicate previa contestazione all'interessato attraverso colui che ne esercita la potestà. Allo stesso dovrà essere dato un termine non inferiore a due giorni per esprimere le sue ragioni.

La graduazione delle sanzioni viene effettuata in rapporto alla gravità del comportamento e del fatto e alla pluralità delle infrazioni commesse ed/od alla loro reiterazione.

I danni provocati dagli alunni alla proprietà dei terzi ed allo scuolabus devono essere da essi rimborsati. A tal fine è fatto obbligo a coloro che sono presenti al momento del danneggiamento di segnalare al comune colui o coloro che hanno provocato i danni. Per comportamenti di particolare gravità, ove risultasse necessario o seriamente opportuno l'immediato allontanamento dal servizio, esso potrà essere disposto dal responsabile del servizio scolastico, a suo insindacabile giudizio.

La sospensione dal servizio inerente tale allontanamento non potrà superare il termine di 15 giorni, fissato in tal caso come termine ultimo per l'esperimento della procedura sanzionatoria.

La sospensione comminata sarà ricompresa nel periodo di allontanamento.

La sanzione e il relativo procedimento ha natura esclusivamente amministrativa.

ART. 15 - AMMISSIONE AL SERVIZIO DEGLI UTENTI

Il comune invierà agli alunni comunicazione di ammissione al servizio di trasporto contenente generalità, scuola, classe frequentata e itinerario utilizzato.

ART. 16 - COMUNICAZIONI

Tutte comunicazioni inerenti il servizio in oggetto vanno indirizzate esclusivamente al comune.

ART. 17 - SINISTRI E INTERRUZIONI PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE.

In caso di guasto meccanico dell'automezzo, di sinistro o di suo fermo per ogni altra causa di forza maggiore, verificatosi immediatamente prima del servizio o dopo l'inizio dello stesso, il conducente dovrà subito avvisare del fatto gli uffici del comune per consentire il trasporto degli alunni tramite un altro mezzo idoneo. Dovrà inoltre porre gli alunni in condizioni di sicurezza.

ART. 18 - RAPPORTI CON GLI ISTITUTI SCOLASTICI.

Copia del presente regolamento e delle relative variazioni verrà consegnata alle autorità scolastiche della scuola dell'obbligo e dell'infanzia competenti.